
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo: irrilevanza di eventuali vizi della procedura monitoria se il credito risulti in tutto o in parte fondato

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il credito risulti in tutto o in parte fondato, la domanda dovrà essere accolta indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.

Tribunale di Grosseto, sentenza del 7.10.2015, n. 887

...omissis...

Con decreto ingiuntivo nxxxxxxx emesso in data 23.05.2014, il Tribunale di Grosseto, su istanza di xxxxx., il pagamento dell'importo di euro 14.253,21 oltre interessi e spese.

Il credito era riferito al pagamento del corrispettivo di forniture di materiali effettuate in favore dell'ingiunto ed era documentato con fatture e estratto autentico delle relative scritture contabili. Con atto ritualmente notificato Lxxxx formulava opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca e/o l'annullamento. In particolare eccepiva l'estinzione del relativo credito per intervenuta compensazione giudiziale, in considerazione dell'ingiunzione ottenuta dal xxxx per l'importo di euro 66.042,74, con decreto divenuto esecutivo per mancanza di opposizione e dunque avente valore di giudicato. A. xxxx si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione che riteneva infondata, eccependo l'inoperatività della compensazione giudiziale stante l'intervenuta richiesta di ammissione dell'opposta al concordato preventivo e rilevando altresì la nullità e/o irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo relativo al credito opposto in compensazione.

La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 7.10.2015 le parti precisavano le conclusioni e il giudice le inviata a discutere oralmente la causa emettendo all'esito sentenza con motivazione contestuale di cui dava lettura.

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione; per cui ove il credito risulti in tutto o in parte fondato la domanda dovrà essere accolta indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr. Cass. 17.02.2004 n° 2997; Cass. 24.06.2004 n°11762).

Nel merito si evidenzia che la pronuncia del decreto inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, ovvero colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.

Nel caso di specie non è contestata la effettiva fornitura di materiali di cui viene chiesto il pagamento, né la relativa debenza del credito, essendo la controversia incentrata sull'operatività nel caso di specie.

In tal senso risulta documentalmente e non è oggetto di contestazione alcuna che, con decreto n° 1119/13 emesso dal Tribunale di Grosseto e depositato il 7.11.2013, veniva ingiunto a xxxxxx. il pagamento dell'importo di euro 60.500 oltre interessi e spese in favore xxxxxx a titolo di corrispettivo di opere edili documentate con fatture emesse tra il 2012 ed il 2013. Il suddetto decreto ingiuntivo risulta essere stato notificato mediante ufficiale giudiziario mediante consegna a mani a xxxx in data 26.11.2013, vi è stata apposta, in mancanza di opposizioni, formula esecutiva e risulta essere stato seguito da precetto notificato in data 12.02.2014. Neppure è contestato che il credito oggetto del suddetto decreto nn sia stato ancora pagato.

Dalla documentazione in atti emerge quindi che la xxxxxx ha predisposto domanda di ammissione al concordato preventivo; domanda prodotta in copia priva di data e di attestazione di depositato ed a cui non risulta essere seguito allo stato alcun provvedimento da parte del Tribunale. Non sussistendo alcun elemento da cui inferire

che la parte opposta sia stata ammessa al concordato preventivo e non essendo peraltro stata fatta alcuna dichiarazione in tal senso dalla parte, non sussistono i presupposti per esaminare l'eccezione di inammissibilità della compensazione di credito nei confronti di parte ammessa al concordato preventivo.

Per mera completezza, va evidenziato come l'istituto civilistico della compensazione, come noto, è un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento ma a carattere satisfattorio, che presuppone l'esistenza di una simmetrica situazione di due soggetti per cui ciascuno di essi è, allo stesso tempo, creditore e debitore dell'altro e genera l'elisione delle reciproche posizioni debitorie sino alla concorrenza del medesimo valore.

Sul punto l'art. 56 L.F., applicabile al concordato preventivo in virtù del richiamo contenuto nell'art. 169 xxxxxxx riconosce ai creditori il diritto di compensare i crediti vantati verso la società in concordato con i debiti che essi hanno verso la medesima, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura, purché preesistenti alla stessa.

Nel concordato preventivo, dunque, la compensazione determina - a norma del combinato disposto degli artt. 56 e 169 della legge fall. - una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 cod. civ., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore a detta domanda (cfr. Cass. n° 825 del 20.01.2015). Pertanto, nel caso di specie dovrebbe comunque ritenersi l'operatività della dedotta compensazione, considerato che entrambi i crediti dedotti in compensazione hanno i caratteri richiesti dall'art. 1243 c.c. e sono precedenti non solo all'ammissione al concordato (che non risulta ancora agli atti) ma anche alla domanda di ammissione allo stesso che la parte ha affermato di aver presentato in data 8.08.2014, con conseguente operatività dell'art. 56 L.F. (cfr. in tal senso Cass. n° 10548 del 7.05.2009).

Dunque a seguito di operatività della compensazione tra il credito oggetto della presente causa vantato da xxxxxxx. ed il maggior credito di quest'ultimo nei confronti della odierna opponente, deve ritenersi l'intervenuta estinzione dell'obbligazione per cui è causa con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda di pagamento spiegata xxxxxx xxxxxxxx

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe emarginate, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo xxxxxxxxxxxxxxxmesso dal tribunale di Grosseto; respinge la domanda di pagamento spiegata da parte opposta; condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che si liquidano in euro 1800,00 per compenso professionale, oltre xxxxxxxxxxxxxxx. IVA e CPA come per legge.